



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 34 del 24 Aprile 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: **provvedimenti relativi ai Comuni di cui all'allegato 2 dell'Ordinanza n. 29/2020**

Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 dell’11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 29 del 13 aprile 2020 e n. 32 del 17 aprile 2020;

VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro, l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

PRESO ATTO:

-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d’Italia;

-dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

-del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

DATO ATTO che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1, sull’intero territorio nazionale;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'interno del 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA l'Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM dell'1 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n.88 del 2 aprile 2020;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

CONSIDERATO CHE

-per contenere la diffusione del contagio nei territori comunali di Bocchigliero (CS), Chiaravalle Centrale (CZ), Cutro (KR), Fabrizia (VV), Melito Porto Salvo (RC), Montebello Jonico (RC), Oriolo (CS), Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV) nei quali l'evoluzione epidemica ha destato particolare preoccupazione, sono state introdotte limitazioni aggiuntive agli spostamenti e alle attività consentite;

-sulla base dell'incremento assoluto, dell'incremento su base giornaliera e dell'incremento percentuale totale dei casi osservati, analizzato tenendo conto dei dati di densità e popolazione residente, fino alla data del 26 aprile 2020, sono state rese efficaci le misure di cui al punto 4 dell'Ordinanza n. 29/2020, integrative a quelle adottate a livello regionale e nazionale;

CONSIDERATO, altresì, che con le Ordinanze del Presidente della Regione n. 30 del 14aprile 2020 e n. 33 del 18 aprile 2020, sono state rispettivamente disposte e prorogate misure specifiche per i Comuni di Torano Castello (CS) e San Lucido (CS) a tutto il 3 maggio 2020;

PRESO ATTO che

-l'analisi dell'evoluzione epidemiologica,riferita all'epidemia Covid-19, alla data del 21 aprile 2020, nei Comuni di Chiaravalle Centrale (CZ), Bocchigliero (CS), Cutro (KR), Fabrizia (VV), Montebello Jonico (RC), Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV), anche in relazione agli incrementi nel tasso di soggetti positivi per mille abitantidalla data di proroga delle disposizioni, che non presenta significativi aumenti, dimostra che le limitazioni adottate con le Ordinanze richiamate nel presente provvedimento, si sono dimostrate efficaci e, pertanto è possibile non procrastinare le misure specificamente adottate;

- nei Comuni di Oriolo (CS) e Melito Porto Salvo (RC) continuano a manifestarsi incrementi nel tasso dei soggetti positivi per mille abitanti, dalla data di proroga delle disposizioni, che destano

preoccupazione e, pertanto, appare opportuno il perseguimento puntuale delle misure specifiche applicabili in detti territori;

-la proroga delle stringenti misure di contenimento nel territorio comunale di Oriolo (CS) e Melito Porto Salvo (RC), può contribuire alla adeguata gestione del contesto epidemiologico in essere;

-nei Comuni di Torano Castello (CS) e San Lucido (CS) restano efficaci le disposizioni di cui alle Ordinanze n. 30/2020 e 33/2020 a tutto il 3 maggio 2020;

CONSIDERATO CHE

-nel territorio dei Comuni di Oriolo (CS) e Melito Porto Salvo (RC) deve essere rafforzata, a cura del Dipartimento di Prevenzione, l'attività di monitoraggio e la valutazione circa l'eventuale trasferimento di individui positivi al Covid-19/SARS-CoV-2, dall'isolamento domiciliare ad altra idonea struttura, al fine di consentire la gestione dei casi problematici, consolidare il rallentamento dell'epidemia e determinarne l'inversione di tendenza;

-i provvedimenti regionali di cui trattasi hanno la finalità di ridurre ogni possibile espansione epidemica, soprattutto attraverso il mantenimento di più stringenti misure di prevenzione e di distanziamento sociale;

-restano pertanto applicabili ed efficaci tutte le altre disposizioni nazionali e regionali vigenti, per il contenimento dell'epidemia, anche nei Comuni in cui le specifiche restrizioni per quei territori vengano a cessare;

-l'attuale situazione epidemiologica, pur registrando un rallentamento nella crescita dei casi, ha ancora dimensioni tali da rappresentare un rischio per tutta la popolazione residente;

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 97 dell'11 aprile 2020;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

Per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti:

1. nei Comuni di Oriolo (CS) e Melito Porto Salvo (RC) sono prorogate a tutto il 3 maggio 2020 le misure già fissate nelle Ordinanze n. 21/2020 e n. 24/2020 come integrate da quanto previsto nell'Ordinanza n. 29/2020.

2. nei Comuni di Montebello Jonico (RC), Cutro (KR), Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV), Bocchigliero (CS), Chiaravalle Centrale (CZ), Fabrizia (VV), cessano di avere efficacia, a far data dal 27 aprile 2020, le disposizioni di cui alle Ordinanze n. 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22/2020, per come integrate e prorogate dall'Ordinanza n. 29/2020 allegato 2.

3. nei Comuni di Torano Castello (CS) e San Lucido (CS) restano efficaci le disposizioni di cui alle Ordinanze n. 30/2020 e 33/2020 a tutto il 3 maggio 2020.

4. restano applicabili ed efficaci tutte le altre disposizioni nazionali e regionali vigenti, per il contenimento dell'epidemia, anche nei Comuni di cui al punto 2, in cui le specifiche restrizioni per quei territori vengano a cessare.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;

La presente ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province regionali, alle Aziende Sanitarie Provinciali, ai Sindaci dei Comuni interessati.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)